ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA AGRARIA PRESSO LA R. UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Art. 6 (Statuto)

L'assegno della Cassa di risparmio e' dato per 10 (dieci) anni, in via di esperimento. Prima della fine del 10° anno scolastico la Cassa di risparmio, sulla base delle esperienze fatte, prendera' le sue deliberazioni definitive. Se essa deliberera' la cessazione dell'assegno, dara' per un triennio dopo il decimo anno un contributo speciale, nel limite annualmente necessario e mai superiore a quello pattuito, affinche' gli allievi allora gia' iscritti possano continuare e compiere normalmente i loro corsi.

Versione in vigore dal 27 luglio 1901, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una Scuola agraria presso la R. Universita' di Bologna
Estremi	Legge 9 giugno 1901, n. 289
Partizione	Statuto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1901

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-scuola-agraria-presso-la-r-universita-di-bologna/statuto-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it